



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE


Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazioni

Registro - Classif:

Ministero della Salute

DGSAF

0000150-P-04/01/2019



312949260

Assessorati sanità Servizi veterinari
di Regioni e P.A.

e, p.c.:

CSN c/o IZS
Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

- MiPAAFT
dir.segreteria@politicheagricole.it;
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Associazioni di categoria del settore suinicolo

Oggetto: Applicazione Decisione 2018/1669/CE e macellazioni domiciliari di suini per autoconsumo.

In riferimento all'oggetto e alla nota DGSAF prot. 26218 del 19/10/2018, si fa presente quanto di seguito.

Sono giunte alle scriventi Direzioni Generali richieste di chiarimento in merito all'applicazione della Dec. 2018/1669 CE, ed in particolare rispetto agli usi e consuetudini diffusi in moltissime Regioni e Province autonome, soprattutto in particolari periodi dell'anno, di procedere alla macellazione domiciliare per autoconsumo di suini provenienti direttamente da allevamenti da ingrasso.

La Decisione soprarichiamata stabilisce che vi sia una completa tracciabilità della movimentazione anche del singolo suino, prevedendo l'assegnazione di un numero di codice aziendale per il destinatario.

Appare evidente che in questa fattispecie non può configurarsi l'assegnazione di un codice aziendale, tenuto conto che la detenzione di un capo per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione per autoconsumo, come interpretato da alcune AA.SS.LL, non rappresenta l'avvio di alcuna attività economica riconducibile all'allevamento o alla successiva commercializzazione di carni o relativi prodotti.

Nel caso in cui invece l'animale movimentato venisse detenuto o allevato, anche per brevi periodi, a tale luogo dovrà essere assegnato un codice aziendale e registrato in BDN come azienda e allevamento familiare per autoconsumo.

Nel caso in cui quindi l'animale, previa autorizzazione del servizio veterinario territorialmente competente, venga sottoposto a macellazione domiciliare, dovrà essere garantita la tracciabilità della movimentazione dall'allevamento di ingrasso al domicilio del destinatario previa indicazione nel modello 4 dei seguenti elementi:

- codice aziendale, denominazione e indirizzo dell'allevamento d'ingrasso di provenienza;
- codice identificativo riportato sull'animale;
- destinazione dell'animale indicando nome e codice fiscale del destinatario e indirizzo ove sarà effettuata la macellazione;
- come causale della movimentazione la dizione "uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo".

In attesa che il CSN dell'IZS Abruzzo e Molise predisponga l'apposita funzionalità informatica per poter registrare i suddetti elementi nel modello 4 elettronico, sarà necessario compilare manualmente il modello 4 cartaceo, avendo cura di trattare le 4 copie secondo le modalità in vigore precedentemente all'adozione del modello 4 elettronico.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
F.to Bruno Scarpa*

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993